



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 4/GST del 4 giugno 2026

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15

DECISIONE del 04/06/2026

GARA U15 DEL 02/06/2026 A.S.D. ALBA SANNIO – A.S.D. A.M. PACILLO

II G.S.T.

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società ALBA SANNIO riguardante la gara di Campionato u.15 Benevento A.S.D. Alba Sannio – A.S.D. A.M. Pacillo disputata il 2/06/2026, terminata sul campo col punteggio di 1-2, in favore della ASD A.M. Pacillo non omologata.

Preliminarmente si rileva che ricorso è pervenuto via pec in data 03/06/2026 h.09,13, preannunciato con lo stesso mezzo in data 02/06/06 (in vigenza di abbreviazione dei termini), alle ore 22,05; ritualmente comunicati, in pari data alla pec della controparte come da ricevute di consegna agli atti. Questo GST, preso atto della capienza della Società proponente che in caso di soccombenza s'impegnava a versare la tassa di accesso alla GS dal "saldo portafoglio", dava seguito alla decisione in data odierna ex art.67 C.G.S., dando atto che NON risultano pervenute deduzioni dalla società reclamata.

In limine il G.S.T. rileva che il ricorso de quo con preannuncio risultano esser ritualmente depositati nelle date e ore già indicate, risultano quindi rispettati i termini di cui all'art. 67 comma 2 novellato. Premesso quanto sopra, la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della partita e la "NON OMOLOGA" in quanto "La società avversaria A.M. Pacillo si avvaleva durante la gara di calciatori non in regola con i limiti di età imposti da regolamento. In particolare, la stessa nel corso del secondo tempo operava due sostituzioni: la 1^ al 6^ minuto tra il n°8 ed il n°17 che nella distinta corrisponde al nome di PEDICINI Antonio nt. 13/X/2014 matr. 4573015 e la 2^ al 15^ minuto tra il n°11 ed il n°16 corrispondente a GISOLDI Simone nt. 27/02/2014 matr. 4566280 così come si evince dal referto di gara firmato dall'arbitro e dai rispettivi dirigenti delle due società, contravvenendo al regolamento di questa competizione.

L'età minima e massima dei calciatori da schierare nei campionati del S.G.S. nella presente stagione calcistica è regolata dal C.U n° 1 F.I.G.C.- S.G.S dell'11/7/2025 pubblicato in C.U. n°1 Del. Benevento del 14/7/2025, che testualmente recita: "Possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori iscritti nella lista gara, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche. Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato" A seguire viene riportata una Tabella riepilogativa per la partecipazione alle competizioni nella categoria Giovanissimi CAMPIONATO FASCIA D'ETA' ULTERIORI POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE UNDER 15 2011 – 2012 Massimo 5 calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età (no 2014) .

Premesso quanto sopra, attraverso la dicitura (no 2014) riportata in tabella si evince l'assoluto divieto di utilizzo di calciatori nati nel 2014 e men che meno coloro che durante la competizione NON abbiano compiuto i 12 anni, come nel caso del calciatore Pedicini Antonio; si rileva altresì che agli atti non è stata prodotta dalla controparte alcuna autorizzazione in deroga; pertanto, come richiesto dalla società reclamante NON può omologarsi il risultato acquisito sul campo.

PTM

V° l'art. 21 commi 6-7 e 10 C.G.S. accoglie il ricorso proposto dalla A.S.D. ALBA SANNIO nei confronti della A.S.D. A.M. PACILLO e per l'effetto non omologa il punteggio acquisito sul campo di 1-2; decreta altresì la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 in favore della ricorrente A.S.D. Alba Sannio, nei confronti della A.S.D. A.M. Pacillo; conferma nel resto tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal DDG nel corso di suddetta gara. Nulla è dovuto in ordine al contributo di accesso alla Giustizia Sportiva a seguito del totale accoglimento del ricorso

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Gianluigi NENNA**

Publicato in Benevento il 4 giugno 2026

**La Segretaria
Carlotta Carfora**

**Il Delegato
Vincenzo Lombardi**